

**§ 729. - Circ. 22 gennaio 1999 Prot. DCAPV/46/99.  
Regime fiscale IRPEF delle prestazioni tem-  
poranee.**

Si rammenta agli assistiti che, nel corso dell'anno 1998, hanno ricevuto somme a titolo di indennità per inabilità temporanea, l'obbligo di denunciare tali somme tra i redditi assoggettabili ad IRPEF, con la presentazione del modello UNICO 740 e di pagare il relativo conguaglio nei termini di legge.

L'omissione della denuncia e del pagamento del relativo conguaglio fiscale ai fini IRPEF, comporta

l'applicazione delle sanzioni, previste dalla vigente normativa in materia, da parte dell'Amministrazione finanziaria, alla quale lo scrivente Istituto trasmette i dati relativi alle indennità erogate.

A decorrere dal 1° gennaio del corrente anno, invece, questo Istituto, in qualità di sostituto d'imposta ai sensi del D.Lgs. n. 314/97, provvede direttamente ad effettuare la ritenuta d'imposta sulle indennità erogate, a versare all'erario le somme corrispondenti ed a rilasciare agli interessati, a fine anno, le relative dichiarazioni.